



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 98

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Valdegamberi e Conte

**ISTITUZIONE DEL MODELLO DELL'ALBERGO ASSISTITO E
DISPOSIZIONI PER L'ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLE PERSONE
ANZIANE E IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 7 luglio 2026.

ISTITUZIONE DEL MODELLO DELL'ALBERGO ASSISTITO E DISPOSIZIONI PER L'ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLE PERSONE ANZIANE E IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Relazione:

La presente proposta di legge regionale introduce il modello dell'Albergo assistito quale strumento innovativo di integrazione tra sistema ricettivo e rete dei servizi sociali e sanitari territoriali, con l'obiettivo di rispondere in modo più flessibile e adeguato ai bisogni emergenti della popolazione anziana e delle persone in condizioni di fragilità sociale, economica e sanitaria. L'intervento si colloca in un contesto caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione veneta e da un conseguente aumento della domanda di assistenza e di servizi di supporto, sia di tipo domiciliare sia residenziale.

Tale evoluzione demografica determina un crescente carico sui servizi territoriali e, in particolare, sulle strutture residenziali per anziani, che risultano oggi interessate da liste di attesa strutturali e significative, con evidenti ricadute sulla capacità delle famiglie di trovare risposte tempestive e adeguate ai bisogni di cura e accudimento. In questo scenario, il sistema attuale di welfare, pur articolato su più livelli, evidenzia una criticità rilevante legata alla limitata disponibilità di soluzioni intermedie tra la permanenza al domicilio e l'inserimento in strutture residenziali socio-sanitarie, determinando spesso situazioni in cui la persona rimane al domicilio anche in condizioni di crescente difficoltà oppure, al contrario, viene inserita in percorsi residenziali non sempre pienamente necessari ma resi tali dall'assenza di alternative.

La proposta di legge nasce quindi dall'esigenza di colmare questo vuoto attraverso l'introduzione di un modello aggiuntivo e complementare, capace di offrire risposte più elastiche, modulabili e non istituzionalizzanti, in grado di adattarsi alla variabilità delle condizioni personali e familiari. L'Albergo assistito viene pertanto configurato come una struttura ricettiva alberghiera che mantiene integralmente la propria natura giuridica e imprenditoriale, ma che integra la propria offerta con servizi di natura assistenziale e sanitaria erogati da soggetti esterni qualificati, senza trasformarsi in struttura sociosanitaria o sociale e senza essere soggetto alla relativa disciplina autorizzativa. Il nucleo del modello risiede proprio in questa distinzione, che consente di preservare la flessibilità tipica dell'attività ricettiva e, al tempo stesso, di garantire la possibilità di attivare servizi personalizzati a favore degli ospiti, secondo le effettive esigenze di ciascuno.

Le finalità della proposta sono molteplici e convergono verso l'obiettivo generale di prevenire l'istituzionalizzazione precoce, sostenere la domiciliarità, ridurre il carico assistenziale sulle famiglie, garantire continuità delle cure e dell'assistenza e contrastare fenomeni di isolamento sociale e solitudine, sempre più diffusi tra la popolazione anziana. In tale prospettiva, il modello si configura come una risposta intermedia tra il domicilio e la residenzialità socio-sanitaria, capace di intercettare situazioni di fragilità che non richiedono necessariamente un ricovero in struttura protetta ma che non risultano più compatibili con la sola permanenza al domicilio.

L'integrazione con il sistema territoriale rappresenta un elemento centrale dell'impianto normativo, attraverso il coinvolgimento delle aziende ULSS per la

continuità assistenziale, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali per la presa in carico sociale e la programmazione degli interventi, nonché attraverso l'inserimento degli alberghi assistiti nei piani di zona, che consente di riconoscerli come risorsa strutturale della rete dei servizi locali e non come intervento episodico o sperimentale.

Un ulteriore elemento qualificante è rappresentato dall'introduzione di un fondo regionale destinato a sostenere economicamente l'accesso al servizio da parte delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, con l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale criterio oggettivo per modulare l'intervento pubblico e garantire equità e progressività nella compartecipazione alla spesa. In questo modo si intende evitare che il modello resti accessibile esclusivamente a fasce di popolazione con maggiore capacità economica, assicurando invece una reale inclusività sociale.

La proposta si inserisce infine nel più ampio obiettivo di ridurre la pressione sulle strutture residenziali per anziani, oggi caratterizzate da tempi di attesa significativi, offrendo una soluzione alternativa che non sostituisce il sistema esistente ma lo integra e lo rafforza, contribuendo a una maggiore sostenibilità complessiva del welfare regionale. In conclusione, l'Albergo assistito rappresenta un modello innovativo di accoglienza e assistenza che mira a superare la tradizionale rigidità delle risposte istituzionali, introducendo una forma più flessibile, personalizzata e integrata di presa in carico delle fragilità, in grado di coniugare esigenze sociali, sanitarie e familiari all'interno di un quadro unitario di programmazione territoriale.

ISTITUZIONE DEL MODELLO DELL'ALBERGO ASSISTITO E DISPOSIZIONI PER L'ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLE PERSONE ANZIANE E IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Art. 1 - Principi, finalità e obiettivi.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche sociali, sanitarie e programmazione territoriale, riconosce la necessità di sviluppare modelli innovativi e flessibili di risposta ai bisogni delle persone anziane e in condizioni di fragilità sociale, economica e sanitaria.

2. A tal fine, la presente legge istituisce il modello dell'Albergo assistito, quale modalità evolutiva e integrativa dell'offerta di accoglienza, finalizzata a garantire soluzioni abitative e assistenziali non istituzionalizzanti.

3. La Regione promuove una rete integrata di interventi volta a favorire la permanenza, temporanea o permanente, di:

- a) persone anziane autosufficienti ovvero con condizioni di non autosufficienza compatibili con la permanenza presso una struttura ricettiva alberghiera;
- b) persone con disabilità;
- c) persone in condizioni di fragilità sociale, economica o abitativa;
- d) soggetti che necessitano della prosecuzione di cure o assistenza già attivate presso il domicilio.

4. Il modello dell'Albergo assistito persegue le seguenti finalità:

- a) prevenire o ritardare l'istituzionalizzazione in strutture residenziali;
- b) sostenere la domiciliarità e la permanenza in contesti di vita ordinari;
- c) garantire continuità assistenziale e sanitaria durante i periodi di permanenza;
- d) sostenere le famiglie nella gestione della non autosufficienza;
- e) ampliare l'offerta di servizi territoriali con modalità flessibili e modulabili.

5. La Regione favorisce l'inserimento del modello dell'Albergo assistito nella programmazione territoriale dei servizi sociali attraverso i piani di zona, quale strumento integrativo della rete dei servizi.

Art. 2 - Definizione di Albergo assistito.

1. Per "Albergo assistito" si intende una struttura ricettiva alberghiera disciplinata dalla normativa regionale vigente che, mantenendo integralmente la propria natura di impresa turistico-ricettiva, offre servizi aggiuntivi di carattere assistenziale, socio-assistenziale e sanitario mediante soggetti esterni qualificati e autorizzati.

2. L'Albergo assistito non costituisce struttura sociale, sociosanitaria o sanitaria e non è soggetto alla relativa disciplina autorizzativa.

3. I servizi erogati rappresentano un'integrazione dell'attività ricettiva e sono finalizzati esclusivamente a garantire la continuità assistenziale della persona, senza sostituire i servizi domiciliari o territoriali del sistema pubblico.

Art. 3 - Destinatari.

1. Possono accedere ai servizi dell'Albergo assistito:

- a) persone anziane autosufficienti ovvero con condizioni di non autosufficienza compatibili con la permanenza presso una struttura ricettiva alberghiera;
- b) persone con disabilità;
- c) persone con limitazioni funzionali temporanee;

- d) persone che necessitano della prosecuzione di cure o trattamenti prescritti dal medico;
- e) persone sole o prive di adeguata rete familiare;
- f) persone in condizioni di fragilità sociale, economica o abitativa;
- g) persone per le quali il servizio sociale comunale ritenga opportuno un percorso di accoglienza temporaneo o continuativo.

Art. 4 - Servizi erogabili.

1. Nell'ambito dell'Albergo assistito possono essere attivati, su richiesta dell'ospite o dell'ente pubblico competente, i seguenti servizi:

- a) assistenza alla persona nelle attività quotidiane;
- b) supporto all'igiene personale e alla mobilità;
- c) servizi di accompagnamento e vigilanza;
- d) attività di animazione e socializzazione;
- e) servizi infermieristici;
- f) prestazioni riabilitative e fisioterapiche;
- g) continuità terapeutica e somministrazione di terapie prescritte;
- h) accompagnamento presso strutture sanitarie e servizi territoriali.

2. Le prestazioni sanitarie sono erogate esclusivamente da personale abilitato ai sensi della normativa vigente e, ove necessario, su prescrizione medica.

3. L'erogazione dei servizi può avvenire all'interno della struttura o mediante accesso a servizi territoriali esterni.

Art. 5 - Convenzioni con le aziende ULSS.

1. Le strutture che intendono operare come alberghi assistiti stipulano apposita convenzione con l'azienda ULSS territorialmente competente.

2. La convenzione disciplina:

- a) le modalità di integrazione con i servizi sanitari e socio-sanitari territoriali;
- b) i protocolli di continuità assistenziale;
- c) gli standard minimi organizzativi;
- d) le modalità di segnalazione e gestione delle fragilità;
- e) le forme di monitoraggio e verifica.

Art. 6 - Rapporti con gli enti locali.

1. I comuni, gli ambiti territoriali sociali e gli altri enti competenti possono stipulare accordi con gli alberghi assistiti per l'accoglienza di persone in condizioni di fragilità.

2. Gli accordi possono prevedere:

- a) inserimenti temporanei o permanenti;
- b) progetti individualizzati di assistenza;
- c) compartecipazione alla spesa;
- d) integrazione con i servizi sociali comunali.

Art. 7 - Carta dei servizi.

1. Ogni struttura adottante il modello approva una carta dei servizi entro sessanta giorni dalla convenzione con l'azienda ULSS.

Art. 8 - Inserimento nei piani di zona.

1. Gli alberghi assistiti sono inseriti nella programmazione dei piani di zona degli ambiti territoriali sociali quali risorsa integrativa della rete dei servizi territoriali.

2. Essi costituiscono una risposta intermedia tra assistenza domiciliare e strutture residenziali, con funzione di prevenzione dell'istituzionalizzazione e sostegno alla domiciliarità.

Art. 9 - Fondo regionale e sostegno economico.

1. È istituito il Fondo regionale per l'accoglienza presso gli alberghi assistiti.

2. Il fondo è destinato ai comuni per la copertura totale o parziale della spesa sostenuta dagli utenti.

3. L'accesso ai benefici è regolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

4. Il fondo sostiene prioritariamente persone anziane sole, persone con disabilità, soggetti fragili e nuclei a basso reddito.

Art. 10 - Criteri ISEE e compartecipazione.

1. La Giunta regionale stabilisce:

- a) le soglie ISEE di accesso ai contributi;
- b) le percentuali di compartecipazione alla spesa;
- c) i criteri di priorità nell'assegnazione delle risorse.

Art. 11 - Elenco regionale.

1. È istituito presso la Regione l'Elenco degli alberghi assistiti.

Art. 12 - Monitoraggio e valutazione.

1. La Regione effettua il monitoraggio del sistema con particolare riferimento a:

- a) riduzione delle liste di attesa per strutture residenziali;
- b) sostegno alle famiglie;
- c) utilizzo delle strutture aderenti;
- d) integrazione con i servizi territoriali.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del fondo si provvede mediante apposito stanziamento nel bilancio regionale.

Art. 14 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Principi, finalità e obiettivi.....	3
Art. 2 - Definizione di Albergo assistito.....	3
Art. 3 - Destinatari.	3
Art. 4 - Servizi erogabili.	4
Art. 5 - Convenzioni con le aziende ULSS.....	4
Art. 6 - Rapporti con gli enti locali.....	4
Art. 7 - Carta dei servizi.....	4
Art. 8 - Inserimento nei piani di zona.	5
Art. 9 - Fondo regionale e sostegno economico.	5
Art. 10 - Criteri ISEE e compartecipazione.	5
Art. 11 - Elenco regionale.....	5
Art. 12 - Monitoraggio e valutazione.....	5
Art. 13 - Norma finanziaria.....	5
Art. 14 - Entrata in vigore.....	5